

Repertorio n. 21910

Fasc. n. 010.02.02/2020

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Contratto di appalto per la fornitura di cloruro di sodio tipo salgemma per disgelo stradale stagione 2019-2020 per le necessità delle zone di manutenzione 1, 2 e 3 - CIG 80679109F1

L'anno duemilaventi (2020) addì quattro (4) del mese di marzo, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me dott. Rocco Conte, Vice Segretario Vicario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Ing. Carlo Ferrante**, nato a Trento (TN) il 04/01/1963, il quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante" o "Committente") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Viabilità", come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/12/2017, in applicazione dell'art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Sig. Massimo Dapporto**, nato a Faenza (RA) il 19/04/1968, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e quindi legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice MVG SRL con sede legale in Faenza (RA), Via S. Andrea n. 4 (CAP 48018), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro

delle Imprese di Ravenna 01284370390, iscritta al n. 133424 del REA, in seguito “Fornitore”.

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Vicario rogante sono certo, premettono che:

- a) con Determinazione Dirigenziale n. 1844 del 15/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (da ora denominato Codice) ad affidare la fornitura di cui all’oggetto e con Determinazione Dirigenziale n. 2296 del 06/12/2019, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m.i, la fornitura è stata aggiudicata definitivamente all’Impresa MVG SRL, con sede legale in Via S. Andrea n. 4 – CAP 48018 Faenza (RA), offerente il ribasso dell’1% sull’importo soggetto a ribasso d’asta e così per l’importo complessivo di netti € 104.247,00 (euro centoquattromiladuecentoquarantasette/00) IVA esclusa;
- b) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta Determinazione n. 2296/2019 – con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
- c) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
- d) la Stazione Appaltante ha acquisito per l’aggiudicatario la documentazione antimafia liberatoria di cui agli artt. 84 ss. del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (“Codice Antimafia”) per i soggetti previsti dall’art. 85 del Codice Antimafia;

- e) non risulta attiva per la Regione Toscana, nessuna convenzione da parte della Società Consip di cui all'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 e s.m., relativa alla fornitura oggetto del presente contratto;
- f) come previsto dall'art. 15 del Capitolato il subappalto non è ammesso;
- g) poiché l'oggetto del presente contratto è una mera fornitura di materiale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 c. 3 bis D.Lgs. 81/2008, non è richiesta la redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento e altri soggetti della Stazione Appaltante

Responsabile Unico del Procedimento per il presente appalto, nonché Direttore per l'Esecuzione del Contratto della "Stazione Appaltante", per i servizi in oggetto, è l'Ing. Carlo Ferrante.

Tali figure possono essere modificate con Atto Dirigenziale.

ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e corrispettivo

Il Committente affida al Fornitore, che accetta, la fornitura relativa a cloruro di sodio tipo salgemma per disgelo stradale, alle condizioni stabilite nel Capitolato (allegato parte integrante al presente contratto sotto la lettera "A") e nell'offerta economica (allegata sotto la lettera "B") per un importo di € 104.247,00 (euro centoquattromiladuecentoquarantasette/00) IVA esclusa, a seguito di applicazione del ribasso dell'1%.

ARTICOLO 4 - Modalità di esecuzione della fornitura

La fornitura verrà svolta sulla base di quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, in particolare agli artt. 6 e 9, nonché nell'offerta presentata in sede di gara e depositata agli atti.

ARTICOLO 5 - Pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato al Fornitore con le modalità indicate all'art. 10 del Capitolato, previa acquisizione della relativa fattura, esclusivamente con le modalità indicate all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Fornitore, del subcontraente, è previsto l'intervento sostitutivo del Committente nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente i conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicati con nota in data 11/12/2019 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari del Committente, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, comunicando l'eventuale inadempimento alla Stazione Appaltante e alla Prefettura.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Sull'importo netto delle prestazioni da fatturare all'ente l'ufficio procedente provvederà ad operare una ritenuta dello 0,5 % che sarà svincolata al momento della liquidazione finale, previa acquisizione del D.U.R.C. regolare, così come previsto dall'art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010.

Le fatture elettroniche, intestate alla Città metropolitana di Firenze C.F. 80016450480, P.IVA 01709770489 - Codice Univoco Ufficio (CUU) UF4TAE, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Nelle fatture dovrà essere specificato il CIG 80679109F1 nonché gli estremi del provvedimento di assunzione del relativo impegno di spesa come comunicato dall'Ente al Fornitore. Sulla fattura andrà altresì eventualmente specificato il numero e la data del certificato di pagamento cui essa si riferisce.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

ARTICOLO 6 - Cessione contratto, subappalto e cause di risoluzione e recesso

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso Codice.

Il subappalto, anche parziale, è vietato e costituisce causa di immediata risoluzione del contratto. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Fornitore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la Città metropolitana di Firenze procede ai sensi dell'art. 108 c. 3 del Codice.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all'art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 11;
- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16ter del D.lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione della fornitura superi il 10 % dell'importo del contratto;
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Fornitore di recedere dal contratto.

In caso di risoluzione si procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità

di procedere ad un nuovo affidamento.

ARTICOLO 7 - Garanzia Fidejussoria

Ai sensi dell'art. 103 c.1 del Codice, il Fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria di € 5.212,35 (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c. 7, dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa n. 820016.91.011267 rilasciata dalla Compagnia BCC Assicurazioni spa, Agenzia Galgano spa – Milano (MI) in data 20/01/2020 con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo. L'efficacia della garanzia, come previsto dall'art. 2 Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

ARTICOLO 8 - Norme regolatrici

Il Fornitore dichiara di aver preso esatta conoscenza ed accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale e si obbliga a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori nonché le disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

ARTICOLO 9 - Spese contrattuali e registrazione

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Città metropolitana di Firenze, mentre l'imposta di bollo è a carico del Fornitore.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Fornitore e sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 03/03/2020.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo pari a Euro 80,00 sugli allegati "A" e "B" al presente contratto è stata assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, tramite Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 81225 del 19.07.2019.

ARTICOLO 10 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 11 - Codici di comportamento

Il Fornitore dichiara di attenersi ai Protocolli di legalità e ai Codici di

comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Fornitore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 13 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Speciale di Appalto;

Allegato "B" Offerta Economica presentata dal Fornitore.

Depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Schema di contratto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1844 del 15/10/2019;

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario Vicario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario Vicario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero dieci

(10) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Carlo Ferrante

Per la Ditta MVG SRL: F.to Massimo Dapporto

Il Vice Segretario Vicario : F.to Rocco Conte

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Fornitore dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 5, 6, 10 e 11 del presente contratto.

Per la Ditta MVG SRL: F.to Massimo Dapporto

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica./php>

“Imposta di bollo pari a Euro 80,00 assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 giusta Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 81225 del 19.07.2019”.